

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2747 del 05/08/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA NURE S.A.S. DI RAUL CRESCIMANNA & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CAORSANA N. 77
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2822 del 05/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **NURE S.A.S. DI RAUL CRESCIMANNA & C.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CAORSANA N. 77.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta **NURE S.A.S. DI RAUL CRESCIMANNA & C.** - avente sede legale in Comune di Opera (MI), Via Martiri del Belfiore n° 7 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 25/05/2016, prot. n° 44952 (acquisita agli atti il 27/05/2016, prot. n° PGPC/2016/5524), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti e lavaggio auto" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Caorsana n° 77.

**Rilevato che** l'istanza è stata avanzata per acquisire:

- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi in pubblica fognatura (**S1** di acque di prima pioggia miscelate con le acque reflue domestiche ed **S2** di acque reflue industriali);
- la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;

### Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto ci sono n° 2 scarichi così caratterizzati:
  - scarico **S1** di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante) e trattate mediante un impianto costituito da pozzetto deviatore delle acque di seconda pioggia, vasca di accumulo e disoleatore; lo scarico S1 di acque di prima pioggia recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (trattate con fosse Imhoff e degrassatore) e di seconda pioggia;
  - scarico **S2** di acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio dei veicoli) trattate mediante un impianto costituito da un sedimentatore fanghi, un separatore oli, un biofiltro e una vasca di accumulo per il ricircolo delle acque reflue depurate; lo scarico S2 recapita in pubblica fognatura;
- i pozzetti di prelievo fiscale degli scarichi S1 ed S2 sono indicati con la sigla "PP" (POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI) nella tavola Unica del 12/05/2016 ed allegata all'istanza di AUA;

**Acquisita** nel merito la Determinazione Dirigenziale n° 970 del 27/07/2016 assunta dal Comune di Piacenza relativamente allo scarico in pubblica fognatura ed all'impatto acustico e pervenuta a questa Struttura in data 28 luglio 2016, prot. n. PGPC/2016/8094;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Visto**, inoltre, il Regolamento di Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con atto D.D.G. n. 75 del 13 luglio 2016;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **NURE S.A.S. DI RAUL CRESCIMANNA & C.** per l'attività di "distribuzione carburanti e lavaggio auto" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Caorsana n° 77;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **NURE S.A.S. DI RAUL CRESCIMANNA & C.** (C. FISC. 12456180152), avente sede legale in Comune di Opera (MI), Via Martiri del Belfiore n° 7, per lo svolgimento dell'attività di "distribuzione carburanti e lavaggio auto" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Caorsana n° 77. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi in pubblica fognatura (**S1** di acque di prima pioggia miscelate con le acque reflue domestiche ed **S2** di acque reflue industriali);
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in pubblica fognatura;

3. **di impartire, per i n° 2 scarichi (S1 di acque di prima pioggia miscelate con le acque reflue domestiche ed S2 di acque reflue industriali) in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:**
- a) lo scarico **S1** di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
    - Solidi sospesi totali:  $\leq 200$  mg/l;
    - COD:  $\leq 500$  mg/l;
    - Idrocarburi totali:  $\leq 10$  mg/l;
  - b) tutti i pozzetti di ispezione, compresi quelli di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. ed alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, solo per lo scarico di acque di prima pioggia, il volume potrà essere stimato in base al numero di svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovranno essere registrati (indicando la data) su di un apposito registro da tenersi presso l'impianto;
  - e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) i sistemi di trattamento dovranno essere mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
  - g) la rete fognaria dell'insediamento dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
  - h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed alla precedente lettera a), nonché i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o degli impianti di trattamento delle acque reflue rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**